

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 994 del 25/09/2019

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**ATTO ORGANIZZATIVO AI SENSI DELLA DELIBERA ANAC N. 586 DEL 26
GIUGNO 2019 E DELL ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013 E S.M.I.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamato l'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) il quale, nella sua attuale formulazione risultante dalle modifiche allo stesso apportate dall'art. 13, comma

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

1, lettera c), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, equipara gli obblighi di trasparenza imposti ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo di livello statale, regionale e locale a quelli gravanti sui titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (art. 14 comma 1-bis del d.lgs. n. 33/2013) e prescrive altresì che ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente (art. 14 comma 1-ter del d.lgs. n. 33/2013);

Precisato che i suddetti obblighi, oggetto di estensione ai titolari di incarichi dirigenziali, attengono ai seguenti dati:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni e le attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 relative alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione dello stato patrimoniale, quest'ultima concernente il possesso di beni immobili o mobili registrati, azioni, obbligazioni o quote societarie limitatamente al soggetto interessato, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, con la previsione che venga data evidenza al mancato consenso;

Rilevato che tali disposizioni sono state oggetto di questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017 relativamente, tra l'altro, all'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14 comma 1, lett. c) ed f), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, nonché all'intero comma 1-ter;

Dato atto che con sentenza n. 20 depositata il 21 febbraio 2019 la Corte Costituzionale:

- 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali sottolineando

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

peraltro che appartiene alla responsabilità del legislatore, nell'ambito dell'urgente revisione complessiva della materia, sia prevedere eventualmente modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i., sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali ;

- 2) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. relativo alla pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e non fondata quella dell'art. 14, co. 1-bis, del medesimo decreto, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. c) sui compensi, importi di viaggi di servizio e missioni, anche per i titolari di incarichi dirigenziali;

Vista la delibera n. 586 del 26 giugno 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5.8.2019) con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione -ANAC-, considerata la necessità di fornire precisazioni in ordine alle indicazioni contenute nelle precedenti delibere n. 241/2017 e n. 1134/2017, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 deposita il 21.02.2019, ed al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell'art. 14 del medesimo decreto:

- revoca la sospensione della precedente delibera n. 241/2017 operata con delibera n. 382/2017 con riferimento alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, co. 1, lettere c) e f) e del co. 1-ter del d.lgs. 33/2013,
- detta i propri criteri e modalità di applicazione dell'art. 14, co. 1, e 1-ter del d.lgs. 33/2013, in particolare per quanto concerne l'identificazione dei dirigenti cui applicare le suddette norme. In particolare ANAC ritiene che, a seguito della sentenza della Corte, le amministrazioni e gli altri enti, qualora abbiano sospeso le pubblicazioni, debbano procedere alla pubblicazione di tutti i dati, anche per il periodo pregresso;

Preso atto che, in base a quanto indicato nella stessa delibera, si applicano direttamente a tutti i dirigenti che prestano servizio presso le pubbliche amministrazioni l'art. 14, co. 1-ter, (pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica) e l'art. 14, co. 1, lett. c) (compensi, importi di viaggi di servizio e missioni);

Evidenziato, di converso, che con il suindicato provvedimento ANAC fa propria la posizione della Corte per cui in relazione al bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e i principi di pubblicità e trasparenza, l'art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 non risulterebbe conforme al principio di proporzionalità, in quanto alla compressione del primo non corrisponde un incremento né della tutela del contrapposto diritto dei cittadini alla trasparenza e alla corretta informazione, né l'interesse pubblico alla prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi. La Corte

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

ritiene, infatti, che la conoscenza del complesso delle informazioni e dei dati personali di natura reddituale e patrimoniale contenuti nella documentazione oggetto di pubblicazione, per come è formulata la norma rivolta in modo indiscriminato a tutti i dirigenti pubblici, non appare né necessaria né proporzionata rispetto alle finalità perseguite dalla legislazione sulla trasparenza ;

Considerato che ad avviso dell'Autorità, al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, è indispensabile pertanto che le amministrazioni non statali indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo quali sono le posizioni dirigenziali ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali, e quindi soggetti all'obbligo di dichiarazione di cui all' art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013;

Rilevato peraltro come nel prosieguo del provvedimento, nell'esaminare alcuni c.d. casi particolari e con riferimento alla disposizione speciale di cui all' art. 41 del d.lgs. 33/2013, sia in realtà già la stessa Autorità ad individuare, relativamente ai dirigenti del SSN, quelli soggetti agli obblighi di cui si discute;

Fatto pertanto espresso rinvio al paragrafo 2.4.6 (Dirigenti sanitari) della delibera n. 586 del 26 giugno 2019 che testualmente recita: I dirigenti del SSN che rivestono le posizioni elencate dall' art. 41, co. 2 d.lgs. 33/2013, ossia il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture complesse, in quanto titolari di posizioni apicali, ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non (dirigenti apicali), sono interamente assoggettati all' art. 14, co. 1, ivi compresa la lett. f). Diversamente, i dirigenti di strutture semplici non sono assoggettati alla lett. f). Rimangono totalmente esclusi dall'applicazione dell' art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono alcuna delle posizioni indicate all' art. 41, co. 2. ;

Dato atto il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

Vista la proposta n.1042/2019 del Responsabile della S.S. Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di conseguenza, ai sensi e per gli effetti della delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5.8.2019), di individuare nei diversi termini di cui sopra i dirigenti di questa ASST assoggettati agli obblighi di dichiarazione di cui all' art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., come sotto indicato, così adempiendo alle prescrizioni di ANAC circa l'adozione di un conforme atto organizzativo :

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario, Direttori di Dipartimento/Distretto, Responsabili di Struttura Complessa, Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale: obblighi ex art. 14, co. 1 e art. 14, co. 1-ter;
- Responsabili di Struttura Semplice: obblighi ex art. 14, co. 1, con esclusione della lett. f) e art. 14, co. 1-ter;

I dirigenti di qualunque ruolo che non rivestono alcuna delle posizioni indicate sono esclusi dall'applicazione dell'art. 14;

Ritenuto altresì, sempre in conformità a quanto disposto dall'Autorità, di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ASST, sottosezione Atti generali e collegato con un *link* alla sottosezione di Amministrazione Trasparente relativa ai dirigenti, sia per ragioni di trasparenza organizzativa che per consentire all'Autorità di poter svolgere correttamente la propria attività di vigilanza;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n.1042/2019 del Responsabile della S.S. Trasparenza e Prevenzione della Corruzione:

1°, per le motivazioni esposte in premessa, di prendere atto della delibera n. 586 del 26 giugno 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5.8.2019) con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione -ANAC-, considerata la necessità di fornire precisazioni in ordine alle indicazioni contenute nelle precedenti delibere n. 241/2017 e n. 1134/2017, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 deposita il 21 febbraio 2019, ed al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell'art. 14 del medesimo decreto:

- revoca la sospensione della precedente delibera n. 241/2017 operata con delibera n. 382/2017 con riferimento alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, co. 1, lettere c) e f) e del co. 1-ter del d.lgs. 33/2013,
- detta i propri criteri e modalità di applicazione dell'art. 14, co. 1, e 1-ter del d.lgs. 33/2013, in particolare per quanto concerne l'identificazione dei dirigenti cui applicare le suddette norme. In particolare ANAC ritiene che, a seguito della sentenza della Corte, le amministrazioni e gli altri enti, qualora abbiano sospeso le pubblicazioni, debbano procedere alla pubblicazione di tutti i dati, anche per il periodo pregresso;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

2° - di individuare, in conformità a quanto disposto al precedente punto 1°), le posizioni dirigenziali di questa ASST soggette ai diversi obblighi di dichiarazione di cui all art. 14 del d.lgs. 33/2013, come segue:

- Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario, Direttori di Dipartimento/Distretto, Responsabili di Struttura Complessa, Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale: obblighi ex art. 14, co. 1 e art. 14, co. 1-ter;
- Responsabili di Struttura Semplice: obblighi ex art. 14, co. 1, con esclusione della lett. f) e art. 14, co. 1-ter;

I dirigenti di qualunque ruolo che non rivestono alcuna delle posizioni indicate sono esclusi dall'applicazione dell'art. 14;

3° - di ritenere adottato in tal senso l'atto organizzativo richiesto dalla delibera ANAC suindicata;

4° - di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ASST, sottosezione Atti generali e collegato con un link alla sottosezione di Amministrazione Trasparente relativa ai dirigenti, sia per ragioni di trasparenza organizzativa che per consentire all'Autorità di poter svolgere correttamente la propria attività di vigilanza;

5° - di dare mandato alla competente S.C. Risorse Umane di dare attuazione al presente provvedimento;

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente